

BREAKING NEWS

Nuove misure straordinarie e urgenti per fronteggiare l'emergenza alimentare causata dall'epidemia da Covid-19

Con D.P.C.M. del 28 marzo 2020, il Presidente del Consiglio ha annunciato di aver disposto 4,3 miliardi a valere come anticipazione sul Fondo di Solidarietà dei Comuni, da aggiungere ad un fondo di 400 milioni vincolato, destinato ai Comuni per fornire risorse ed assistenza a coloro i quali - a causa dell'emergenza causata dal COVID-19 - non riescono a far fronte alla spesa ordinaria per i generi alimentari.

Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Focus: L'inadempimento contrattuale nel Decreto Cura-Italia

L'art. 91, 1° comma, del c.d. Decreto Cura-Italia afferma che *"il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 c.c. e 1223 c.c. della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti"*. L'art. 1218 c.c. stabilisce che l'obbligo di risarcimento sussiste in capo al debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta, salvo che questi non fornisca la prova che l'inadempimento o il ritardo siano stati causati da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Per l'imputabilità dell'inadempimento, la disposizione cui fare riferimento è l'art. 1176 c.c., che prevede che il debitore - nell'adempire all'obbligazione - debba *"usare la diligenza del buon padre di famiglia"*. Tuttavia, il riferimento che più interessa è quello all'art. 1256 c.c., desumibile dalla 'clausola di salvezza' contenuta nell'art. 1218 c.c. relativa all'impossibilità della prestazione. Difatti, l'art. 1256, recante *"Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea"* prevede che, se la prestazione dovuta dal debitore diventa definitivamente impossibile, l'obbligazione si estingue con conseguente liberazione del medesimo debitore (1° comma), con ciò richiamando implicitamente quanto previsto dal citato art. 1218 c.c. sotto il differente profilo dell'esonero da responsabilità risarcitoria. Il secondo comma, d'altra parte, norma l'ipotesi di impossibilità temporanea: in tal caso, il debitore non sarà responsabile del ritardo nell'inadempimento durante la permanenza della causa (non imputabile) generatrice dell'impossibilità.



Senza dubbio, i divieti e gli ordini dell'Autorità (legislativa, amministrativa o giudiziaria) rientrano tra le cause invocabili ex art. 1256 c.c., in quanto qualificate come *factum principis* e, dunque, valevoli a prescindere da un'espressa pattuizione contrattuale o dalla condotta assunta in concreto dal debitore.

La giurisprudenza, inoltre, chiarisce che l'invocabilità di tali cause è da escludersi laddove il debitore potesse prevedere - in questo caso - la sopravvenienza del *factum principis* o non si fosse attivato per ricercare modalità alternative idonee ad assicurare l'adempimento in via rimediabile, laddove possibili. Tuttavia, nel caso del COVID-19, tale configurazione non regge, in quanto il fatto non era prevedibile e - quanto ai metodi alternativi - la valutazione è possibile solo caso per caso.

Il testo dell'art. 1256 c.c. rinvia, poi, ai successivi artt. 1453-1454 c.c., relativi alle ipotesi di impossibilità totale o parziale. Il primo fa riferimento ad una impossibilità di tipo oggettivo, derivante da fattori totalmente estranei alla volontà dell'obligato e non sottomessi al suo controllo: in questo caso, si produrrà un effetto liberatorio totale laddove, a valle di un giudizio sulla prevedibilità e sulla straordinarietà del fattore esterno, sia dimostrato che il debitore si è comportato con la diligenza del buon padre di famiglia e l'evento straordinario/imprevedibile sia tale per la sfera di conoscibilità del *quisque de populo*.

Diversa, invece, l'ipotesi di impossibilità parziale, per cui *"quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale"*. E' opportuno chiarire che, in accordo con il tenore testuale dell'art. 1256 c.c., il debitore - cessata l'impossibilità - sarà tenuto ad eseguire la prestazione, potendo però far valere i propri interessi sotto il profilo dell'eccessiva onerosità sopravvenuta; di talchè, si apre un ulteriore scenario, per cui serve passare all'esame dell'art. 1467 c.c., recante *"Contratto con prestazioni corrispettive"*. Tale disposizione prevede che, *"(1° comma) nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'art. 1458. (2) La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto. (3) La parte contro la quale è domandata la risoluzione del contratto può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto"*. L'articolo citato è di fondamentale importanza in questo momento storico. La risoluzione del contratto, ex art. 1467 c.c., è ancorata a due presupposti: (i) un sopravvenuto squilibrio tra le prestazioni imprevedibile al momento della stipula del contratto; (ii) il verificarsi di un evento straordinario ed imprevedibile. Il carattere della straordinarietà sarà valutato in modo oggettivo, a valle di una valutazione relativa all'intensità dell'evento ed agli effetti dello stesso rispetto al contenuto della prestazione; quello dell'imprevedibilità ha - invece - natura soggettiva.

Tutto ciò premesso, non sembra - allo stato - che l'emergenza dovuta all'epidemia da COVID-19 possa generare (salvo in ipotesi, ad esempio, in cui l'oggetto del rapporto contrattuale diventi impossibile/illecito) un effetto liberatorio generale rispetto ai rapporti contrattuali in essere. E ciò, sia perché l'impossibilità, almeno al momento, non può considerarsi definitiva e totale (salvo, a.e., per quei rapporti di durata inferiore rispetto al *lockdown* stabilito dal Governo). Può, piuttosto, parlarsi di impossibilità temporanea. Questa, come visto, esonera il debitore da responsabilità per ritardo e gli permette la richiesta di una sospensione, ma non determina liberazione dell'obligato che, anzi, dovrà far fronte all'obbligazione una volta cessata la situazione che ha generato l'impossibilità. Tuttavia, terminata la situazione emergenziale, potrà sostenersi - laddove ne ricorreranno i presupposti, ovvero il sopravvenuto squilibrio tra le prestazioni, imprevedibile al momento della stipula del contratto, e il verificarsi di un evento straordinario ed imprevedibile - la (sopravvenuta) eccessiva onerosità del contratto (art. 1467 c.c.). A quel punto, si potrà domandare la risoluzione del contratto, che l'altra parte potrà evitare esclusivamente procedendo ad una rinegoziazione dei tempi e delle modalità originariamente pattuiti per l'esecuzione dello stesso.